



COMUNICATO UFFICIALE N. 291/L 28 GIUGNO 2020

291/645

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 238/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Giugno 2020:

Comunicato Ufficiale n. 238/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 28 Giugno 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|---|
| <p data-bbox="411 689 507 719">Art. 95</p> <p data-bbox="185 757 735 824">Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p data-bbox="150 994 770 1218">2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.</p> | <p data-bbox="1054 689 1150 719">Art. 95</p> <p data-bbox="831 757 1382 824">Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p data-bbox="798 994 1418 1341">2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.</p> |